



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE L. 431/1998 ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 11 della legge 431 del 09.12.1998 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
Vista la legge n. 36 del 16/12/2015 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009;
Vista la nota della regione Marche Servizio tutela, gestione e assetto del territorio, pervenuta in data 24.07.2019;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 23/09/2019 recante "Art.11 Legge 431/98 e s.m.i.-Fondo di sostegno per l'accesso agli alloggi in locazione 2019- Approvazione schema di bando".

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda per l'accesso al Fondo di Locazione per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengono un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare per l'anno 2019.

**LA DOMANDA DI CONTRIBUTO VA PRESENTATA AL COMUNE ENTRO
VENERDI' 8 NOVEMBRE 2019 ore 12:00**

Art. 1 REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P.;
- canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 450,00;
- alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A/10;
- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- possesso di regolare permesso / di carta di soggiorno e del certificato storico di residenza attestante, da almeno cinque anni continuativi, la residenza nella regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea;
- residente anagraficamente nel comune di Sant'Angelo in Vado e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- manca di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:

	Valore ISEE	Incidenza canone/valore ISEE
Fascia A	Non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale Euro 5.953,87	Non inferiore al 30%
Fascia B	Non superiore all'importo annuo di due assegni sociali Euro 11.907,74	Non inferiore al 40%

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE 2019:

- FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo. Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- attestazione ISEE ordinario anno 2019;
- contratto di locazione regolarmente registrato e relative ricevute di affitto pagate nell'anno 2019 (le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione della domanda, dovranno essere prodotte e consegnate entro il mese di gennaio 2020, pena il non riconoscimento delle stesse). Il contributo è comunque erogato esclusivamente sui mesi effettivamente pagati e documentati;
- eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile non intimato per inadempienza contrattuale.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro Comune può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc..

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in maniera proporzionale all'effettivo finanziamento regionale.

Non sono erogabili i contributi di importo annuo inferiore ad Euro 30,00.

Art. 3 - GRADUATORIA

I concorrenti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

Art. 4 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, erogati dal Comune o da altri sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2019).

Il richiedente dovrà precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art.5 -VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Il Comune verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di Finanza.

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

Sant'Angelo in Vado, li 27 settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(Augusto Sacchi)

